

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:

- a)** perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all' articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
- b)** sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
- c)** disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;
- d)** attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).